



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA  
SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA'

Roma, 17/07/2020

Prot. 0004876

Com. n. 70

Alle  
Unioni Regionali  
Associazioni Provinciali  
Associazioni Nazionali di Categoria e di Settore  
Loro sedi

**Oggetto: Emergenza Coronavirus-Spostamenti da e verso l'Estero-Pubblicata nuova Ordinanza del Ministro della salute.**

*Il Provvedimento ha sostituito l'Ordinanza del 9 luglio u.s., integrando la lista di Paesi dai quali non è consentito l'ingresso in Italia e reintroducendo la deroga per gli autisti e l'equipaggio dei mezzi di trasporto*

Publicata sulla [Gazzetta Ufficiale n. 178](#) del 16 luglio l'Ordinanza del Ministro della Salute del medesimo giorno, che, sostituendo l'Ordinanza del 9 luglio, come prorogata dal DPCM 14 luglio U.S., ha modificato la disciplina degli ingressi in Italia di cittadini dall'Estero.

In particolare, l'Ordinanza, confermate le indicazioni fornite dall'art. 1, commi 2 e 3 dell'Ordinanza 30 giugno (aperture a ingressi con limitazioni, isolamento fiduciario o deroghe per soggiorni brevi e specifiche esenzioni per particolari categorie di persone-[cfr ns. circ 2 luglio](#)), ha disposto che:

- Fino al prossimo 31 luglio, sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei seguenti Paesi:
  - a) Armenia;
  - b) Bahrein;
  - c) Bangladesh;
  - d) Bosnia Erzegovina;
  - e) Brasile;
  - f) Cile;
  - g) Kosovo;
  - h) Kuwait;
  - i) Macedonia del Nord;
  - l) Moldova;
  - m) Montenegro;
  - n) Oman;
  - o) Panama;
  - p) Peru';



- q) Repubblica Dominicana.  
r) Serbia.
- Per lo stesso periodo sono sospesi i voli diretti e indiretti da e verso i richiamati Paesi;
  - Sono comunque consentiti gli ingressi nel territorio nazionale dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, degli Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano, nonché dei loro familiari come definiti dagli artt. 2 e 3 della Direttiva 2004/38/CE (coniuge, partner, discendenti diretti fino a 21 anni di età o a carico del cittadino o del coniuge/partner, ascendenti a carico del cittadino o del coniuge/partner, altri familiari a carico o conviventi con il cittadino o che per gravi motivi necessitano della sua assistenza personale), residenti in Italia da prima dell'entrata in vigore del provvedimento, nonché gli ingressi dei funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, degli agenti diplomatici, del personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, dei funzionari e degli impiegati consolari, del personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
  - Per gli ingressi delle richiamate persone si applicano gli obblighi di informazione, autocertificazione e isolamento fiduciario previsti dall'art. 4 del DPCM 11 giugno, come recentemente prorogato;
  - Inoltre, in deroga alla disciplina generale, esclusivamente dalla **Bosnia Erzegovina**, dal **Kosovo**, dalla **Macedonia del Nord**, dal **Montenegro** e dalla **Serbia** sono consentiti gli ingressi e i transiti nel territorio nazionale del personale viaggiante e dei membri dell'equipaggio dei veicoli di trasporto, esclusivamente per motivi di lavoro, alle condizioni fissate dai commi da 5 a 7 dell'art. 5 del [DPCM 11 giugno](#), come da ultimo prorogato (franchigia 120 ore per ingressi senza isolamento, obbligo di autocertificazione e comunicazione ingresso alla ASL competente per territorio di ingresso; franchigia di 36 ore per transiti con obbligo comunicazione ASL);
  - Ogni ingresso in Italia da qualsiasi Stato o territorio estero è subordinato alla consegna al vettore o al soggetto responsabile dei controlli dell'autodichiarazione prevista dagli artt. 4 (comma 1) e 5 (comma 1) del DPCM 11 giugno, integrata con la dichiarazione di non aver soggiornato o essere transitati nei 14 giorni precedenti in uno degli Stati, sopra elencati, dai quali vige il divieto di ingresso in Italia;
  - Da tali adempimenti sono esentati i lavoratori e gli studenti transfrontalieri, nonché le persone che entrano in Italia da San Marino e dal Vaticano.

Cordiali saluti

*Il Responsabile*

*Enrico Zavi*